

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5203 del 11/10/2022
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29-nonies - Zincatura Bravi S.r.l. con sede legale ed impianto in siti in Via Righi n. 9 in Comune di Forlì - Modifica non sostanziale di AIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5454 del 11/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno undici OTTOBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29-nonies - Zincatura Bravi S.r.l. con sede legale ed impianto in siti in Via Righi n. 9 in Comune di Forlì - Modifica non sostanziale di AIA.**

## LA DIRIGENTE

Visti:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" con la quale, dal 01/01/2016, sono trasferite ad Arpae le funzioni in materia di AIA precedentemente di competenza provinciale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;

Premesso che la Zincatura Bravi S.r.l. è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di Giunta Provinciale n. 280 del 09/07/2013 prot. gen. n. 103036/2013 per la prosecuzione dell'attività di trattamento e trasformazione superficiale di metalli mediante processi elettrolitici di cui al punto 2.6 dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis nell'installazione sita in Via Augusto Righi n. 9 in Comune di Forlì;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla Zincatura Bravi S.r.l. tramite caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 12/05/2022, acquisita al prot. n. PG/2022/79766 del 12/05/2022 ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativa alla realizzazione di un piazzale impermeabilizzato sul retro del capannone, al momento interessato da un'area verde con alberi e arbusti, da adibire allo stoccaggio di prodotti finiti, con realizzazione di rete di raccolta delle acque meteoriche ed inserimento di vasca di laminazione per l'invarianza idraulica (senza modifica dello scarico industriale e delle emissioni);

Specificato che la Zincatura Bravi S.r.l. ha espletato presso la Regione Emilia-Romagna la procedura di Valutazione Ambientale Preliminare (VAP) ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 4/2018 che recepisce l'art. 6, commi 9 e 9bis, del D.Lgs. n. 152/2006 per la modifica di cui sopra; la Regione Emilia-Romagna con nota prot. n. PG/2022/75016 del 05/05/2022 ha escluso il progetto dalla necessità di essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA (screening);

Evidenziato che il procedimento di modifica di AIA oggetto del presente atto ha avuto il seguente iter istruttorio:

- con nota prot. n. PG/2022/82932 del 18/05/2022 Arpae, a seguito del ricevimento della comunicazione da parte della Zincatura Bravi S.r.l., questo SAC ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento di ritenere che la modifica di cui trattasi ricada nella fattispecie di modifica non

sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA ed ha richiesto l'espressione di eventuali osservazioni in merito alla comunicazione di modifica non sostanziale di AIA;

- con nota prot. n. PG/2022/82993 del 18/05/2022 è stato chiesto al Servizio Territoriale il rapporto istruttorio sulla modifica di cui trattasi;
- con nota prot. n. PG/2022/93734 del 07/06/2022 il Servizio Territoriale ha inviato la richiesta di integrazioni;
- con nota prot. n. PG/2022/94955 del 08/06/2022 è stata inviata alla Zincatura Bravi S.r.l. una richiesta di integrazioni;
- in data 06/07/2022 la Zincatura Bravi S.r.l. ha inviato le integrazioni richieste tramite il portale IPPC-AIA e le stesse sono state acquisite con prot. n. PG/2022/111710 del 06/07/2022;
- con nota prot. n. PG/2022/111995 del 06/07/2022 la documentazione integrativa è stata trasmessa agli Enti interessati per l'acquisizione di eventuali osservazioni in merito entro i successivi 10 giorni;
- con nota prot. n. PG/2022/124456 del 27/07/2022 la Zincatura Bravi S.r.l. ha chiesto di sospendere il procedimento amministrativo a seguito di approfondimenti eseguiti con il Comune di Forlì al fine di poter effettuare la copertura dell'area oggetto della modifica;
- con nota prot. n. PG/2022/125241 del 28/07/2022 è stato sospeso il procedimento di modifica non sostanziale di AIA fino a nuova comunicazione da parte della Zincatura Bravi S.r.l. in relazione alla riattivazione dello stesso e comunque entro il 30/09/2022;
- con nota prot. n. PG/2022/127589 del 02/08/2022 il Servizio Territoriale ha inviato il contributo istruttorio con valutazione negativa; nella fattispecie è stato rilevato che:

*“- l'utilizzo di un impianto di Prima Pioggia con Disoleatore proposto dal Gestore non risulta essere idoneo al fine del corretto trattamento dei reflui prodotti, in quanto il dilavamento superficiale dei residui metallici presenti nel piazzale esterno non si esaurisce nei primi 15 minuti dell'evento meteorico ma persiste per il tempo in cui gli eventi piovosi si sviluppano;*

*- per il dimensionamento dei manufatti non può essere valutata solo quella parte del piazzale soggetta al dilavamento ma deve essere considerata l'intera area, pari a 3073,75 m<sup>3</sup>, in quanto non essendoci una separazione dei flussi non è possibile separare l'area non coinvolta dal dilavamento dal resto.”*

*e che pertanto “Costituiscono elementi atti al superamento del parere non favorevole e delle irregolarità riscontrate la presentazione, ai sensi D.G.R. del 14 febbraio 2005, 286 e della D.G.R. del 18 dicembre 2006, n. 1860, di un impianto adeguatamente dimensionato per il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento che recapitano nell'intera area scolante o in alternativa di un piano di gestione delle aree impermeabili scoperte soggette al deposito di materiali in ingresso”;*

- con nota prot. n. PG/2022/157801 del 27/09/2022 la Zincatura Bravi S.r.l. ha chiesto la riattivazione del procedimento ed ha inviato documentazione integrativa relativa alle modalità di gestione del piazzale;
- con nota prot. n. PG/2022/159463 del 29/09/2022 è stata inviata al Servizio Territoriale comunicazione di riattivazione del procedimento di modifica non sostanziale di AIA ed è stato chiesto il rapporto istruttorio sulla modifica di cui trattasi alla luce della nuova documentazione acquisita;

- con nota prot. n. PG/2022/159473 del 29/09/2022 è stato chiesto al Comune di Forlì parere in relazione al rispetto della normativa edilizia e dei relativi vincoli territoriali della soluzione progettuale presentata dalla ditta;
- con nota prot. n. PG/2022/159480 del 29/09/2022 è stata inviata comunicazione di riattivazione del procedimento di modifica non sostanziale di AIA alla ditta;
- con nota prot. n. PG/2022/164900 del 07/10/2022 il Comune di Forlì Servizio Edilizia e Sviluppo Economico ha inviato il parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
  - dovrà essere rispettato l'art. 1.4.1 comma 1 delle NTA RUE -Parte Prima - *“gli elementi di arredo devono essere strutture di tipo leggero, rimovibili per smontaggio e non per demolizione”*;
  - la struttura deve corrispondere alla definizione di “pergotenda” di cui alla definizione n. 41 di cui all'art. 1.2.2 e successiva tabella 1.2.2.1 definizioni integrative delle NTA RUE - Parte prima: *“Pergotende: pergolati coperti da tende retrattili (ad esempio poste sui binari o simili); non rientrano in questa definizione pergolati coperti da teli impermeabili fissi.”*;
  - l'intervento rientra nell'attività di edilizia libera se la sua superficie è inferiore al 20% della superficie totale dell'unità immobiliare di riferimento, viceversa si realizza con CILA di altro;
  - i lavori non potranno essere iniziati fino a quando non saranno state espletate, presso gli uffici comunali competenti, tutte le procedure relative alle zone sismiche (autorizzazione/deposito sismico);
  - la realizzazione dell'intervento (pergotenda) è subordinata all'acquisizione della valutazione favorevole del Consorzio di Bonifica in quanto ricade in parte in fascia di tutela dello scolo Cerchia;

Dato atto che a tutt'oggi non sono pervenute osservazioni da parte degli altri Enti coinvolti;

Visto il rapporto istruttorio pervenuto dal Servizio Territoriale di Arpa con nota prot. n. PG/2022/166200 del 11/10/2022 nel quale sono state accolte le richieste presentate dalla Zincatura Bravi S.r.l. e sono state indicate le parti dell'Allegato 1 di AIA oggetto di modifica;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'aggiornamento dell'AIA rilasciata con Delibera di Giunta Provinciale n. 280 del 09/07/2013 e s.m.i. alle seguenti Sezioni:

- 1 Sezione C “SEZIONE DI VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE”:
  - viene modificato il § **C2.3 Scarichi idrici**;
- 2 Sezione D “SEZIONE DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO - GESTIONE IMPIANTO - LIMITI”:
  - al § **D1 PIANO DI MIGLIORAMENTO IMPIANTO - CRONOLOGIA**:
    - viene sostituita la prescrizione n. 2;
    - vengono inserite le prescrizioni n. 2 bis, n. 2 ter e n. 2 quater;
  - al § **D2.5 emissioni in acqua e prelievo idrico** viene inserita la prescrizione n. 21 bis;

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 nella quale sono previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Evidenziato che, alla luce dell'istruttoria svolta, le comunicazioni in oggetto debbano essere ricomprese nella fattispecie della modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell'AIA, descritte all'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e al punto 1.2.1 della Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Dato atto che il Responsabile del procedimento Dott. Luca Balestri e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso, su proposta del Responsabile di Procedimento

#### **DETERMINA**

- 1 di **accogliere** la richiesta della ZINCATURA BRAVI S.r.l. di modifica non sostanziale di AIA inerente i seguenti aspetti:
  - realizzazione di un piazzale impermeabilizzato sul retro del capannone con creazione di una rete di raccolta delle acque meteoriche ed inserimento di vasca di laminazione per l'invarianza idraulica (senza modifica dello scarico industriale e delle emissioni);
  - installazione di un capannone "retrattile" per la copertura del piazzale esterno impermeabilizzato;
- 2 di **approvare** la modifica non sostanziale di AIA rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 280 del 09/07/2013 prot. prov.le n. 103036/2013 alla ZINCATURA BRAVI S.r.l. con sede legale ed impianto in Via Righi n. 11 in Comune di Forlì per la prosecuzione dell'attività di trattamento superficiale di metalli mediante processi elettrolitici di cui al punto 2.6 dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, come di seguito precisato:

- 2.1 viene modificato il § **C2.3 Scarichi idrici**, sostituendo la sezione **Scarico acque meteoriche di dilavamento** come di seguito specificato:

**Scarico acque meteoriche di dilavamento**

Le acque meteoriche raccolte dall'insediamento sono immesse direttamente nel fosso di scolo Consorziale tombinato "Cerchia" nel punto di scarico denominato **S2** senza subire alcun tipo di trattamento.

- 2.2 al § **D1 PIANO DI MIGLIORAMENTO IMPIANTO - CRONOLOGIA** viene sostituita la prescrizione n. 2 come di seguito specificato:

**2.** Il Gestore è tenuto a realizzare entro il 31/12/2022 con le modalità previste per le modifiche non sostanziali (comunicazione) un capannone "retrattile" per la copertura del piazzale esterno impermeabilizzato, in linea con quanto disposto dal Comune di Forlì in merito al rispetto della normativa edilizia e dei relativi vincoli territoriali.

- 2.3 al § **D1 PIANO DI MIGLIORAMENTO IMPIANTO - CRONOLOGIA** vengono inserite le prescrizioni n. 2 bis, n. 2 ter e n. 2 quater come di seguito specificato:

**2 bis.** Il Gestore è tenuto, per il tempo necessario a realizzare la copertura "retrattile", a disporre una copertura impermeabile (ad es. con teli impermeabili o contenitori di metallo o plastica chiusi con coperchio) su tutto il materiale ubicato nel piazzale dell'impianto con esclusione del prodotto finito zincato.

**2 ter.** Il Gestore, a seguito della realizzazione della copertura "removibile" prevista dalla prescrizione n. 2 bis, è tenuto a predisporre e a trasmettere alle autorità competenti entro il 31/12/2022 un piano di gestione delle aree impermeabili scoperte soggette al deposito di materiale con il quale sia documentato che nel corso dello svolgimento delle normali attività non possono derivare pericoli di contaminazione delle relative superfici scolanti tali da provocare l'inquinamento delle acque meteoriche raccolte nelle aree esterne e veicolate nel punto di scarico **S2**. Nel seguente piano il Gestore dovrà fornire una dettagliata descrizione delle modalità organizzativo-gestionali e degli accorgimenti tecnici o strutturali predisposti o che si intendono predisporre per evitare la contaminazione delle acque meteoriche raccolte nelle aree impermeabilizzate.

**2 quater.** Il Gestore, a seguito della realizzazione della copertura "removibile" prevista dalla prescrizione n. 2 bis, è tenuto a revisionare e a trasmettere alle autorità competenti entro il 31/12/2022 l'Allegato 3D Planimetria Materie Prime con l'indicazione delle aree dell'insediamento adibite al deposito delle materie prime in ingresso e le aree che invece saranno utilizzate per lo stoccaggio dei prodotti finiti.

- 2.4 al § **D2.5 emissioni in acqua e prelievo idrico** viene inserita la prescrizione n. 21 bis come di seguito specificato:

**21 bis.** Si prende atto, in quanto non soggetto ad autorizzazione, del convogliamento delle acque meteoriche raccolte nelle aree dell'insediamento produttivo nel punto di scarico denominato **S2**. E' fatto divieto convogliare nelle reti fognarie asservite al punto di scarico precedentemente citato acque reflue e/o qualsiasi altra sostanza liquida diversa dalle acque meteoriche.

- 3 di **specificare** che sulla base del parere del Comune di Forlì Servizio Edilizia e Sviluppo Economico (acquisito al prot. n. PG/2022/164900 del 07/10/2022):

- dovrà essere rispettato l'art. 1.4.1 comma 1 delle NTA RUE -Parte Prima - *“gli elementi di arredo dovrà essere rispettato l'art. 1.4.1 comma 1 delle NTA RUE -Parte Prima - “gli elementi di arredo devono essere strutture di tipo leggero, rimovibili per smontaggio e non per demolizione”;*
- la struttura deve corrispondere alla definizione di “pergotenda” di cui alla definizione n. 41 di cui all'art. 1.2.2 e successiva tabella 1.2.2.1 definizioni integrative delle NTA RUE - Parte prima: *“Pergotende: pergolati coperti da tende retrattili (ad esempio poste sui binari o simili); non rientrano in questa definizione pergolati coperti da teli impermeabili fissi”;*
- l'intervento rientra nell'attività di edilizia libera se la sua superficie è inferiore al 20% della superficie totale dell'unità immobiliare di riferimento, viceversa si realizza con CILA di altro;
- i lavori non potranno essere iniziati fino a quando non saranno state espletate, presso gli uffici comunali competenti, tutte le procedure relative alle zone sismiche (autorizzazione/deposito sismico);
- la realizzazione dell'intervento (pergotenda) è subordinata all'acquisizione della valutazione favorevole del Consorzio di Bonifica in quanto ricade in parte in fascia di tutela dello scolo Cerchia;

4 di **precisare** che:

- rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 280 del 09/07/2013 prot. prov.le n. 103036/2013 e s.m.i.;
- la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 280 del 09/07/2013 prot. prov.le n. 103036/2013 e s.m.i.;
- il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;

5 di **stabilire** che la modifica di AIA comunicata dalla ZINCATURA BRAVI S.r.l. ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;

6 di **fare salvi**:

- i diritti di terzi;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
- dagli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- eventuali modifiche alle normative vigenti;

7 di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;

8 di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

- 9 di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Forlì affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla ZINCATURA BRAVI S.r.l.;
- 10 di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, al Comune di Forlì, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì, ad Hera S.p.a., nonché alla ZINCATURA BRAVI S.r.l..

La Dirigente Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est  
Dott.ssa Tamara Mordenti



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**